Allegato "A" all'atto n. 77.130 di Repertorio e n. 11.620 di Raccolta ----------

---------- S T A T U T O ----------

---------- TITOLO I ----------

---- DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO SOCIALE ----

---------- Articolo 1 ----------

E' costituita una società cooperativa sociale a mutualità prevalente con la denominazione: ----------

------- **"TANGRAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.".** -------

Nella cooperativa trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

La società cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci. ----------

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del Codice Civile, o sue successive modifiche, in tema di numero dei soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile. ----------

La cooperativa ha sede in Vicenza. ----------

Con delibera degli organi competenti la cooperativa può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e

rappresentanze e aderire o partecipare ad organismi associativi ed economici che si propongono iniziative mutualistiche e cooperativistiche o comunque affini con gli scopi della società. ----------

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare alla società il cambiamento del proprio domicilio nonché il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio numero di telefono e fax che in tal caso dovranno a cura degli amministratori essere annotati e risultare dal libro soci. In mancanza della indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica per le persone fisiche ed alla sede legale nelle altre ipotesi. ----------

Così pure i domicilii degli amministratori, dei sindaci, del revisore e dei liquidatori per tutti i loro rapporti con la società sono quelli risultanti a loro cura (anche per eventuali indirizzi di posta elettronica, telefono e fax) dai libri sociali: in mancanza si fa riferimento ai rispettivi indirizzi quali risultanti dal Registro delle Imprese. -------

---------- Articolo 2 ----------

La durata della cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). ----------

Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea assunta con la maggioranza di cui all'art. 25 del presente

statuto. ----------

---------- Articolo 3 ----------

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità e non ha fini di lucro. ----------

Alla base del proprio operare la cooperativa pone il riconoscimento del valore della dignità dell'essere umano senza discriminazione di razza, appartenenza culturale, status, sesso, orientamento sessuale, età, condizione fisica, fede e professione. ----------

Sulla base di tali principi la cooperativa, in modo organizzato e qualificato, persegue le seguenti finalità: ----

- proporsi nei territori come un soggetto che facilita la promozione dei diritti, dell'agio e del benessere sociale di tutte le persone, nel rispetto delle risorse e caratteristiche personali, con particolare attenzione a coloro che vivono condizioni di marginalità, deprivazione e disagio; ----------

- lavorare nella normalità, quotidianità e diversità dei contesti e delle relazioni sociali dei territori, al fine di valorizzare e promuovere il benessere dei singoli e delle comunità, con uno stile partecipativo e nonviolento; ---------

- privilegiare l'azione educativa, formativa e di consulenza, strumenti fondamentali per lo sviluppo, il cambiamento e la presa di coscienza delle risorse individuali e collettive; --

- agire nell'ottica della prevenzione, della promozione,

dell'integrazione e della giustizia sociale; ----------

- promuovere una economia sociale che vada a favore della collettività e a beneficio dei territori. ----------

Sulla base dei principi di mutualità, di solidarietà sociale, di giusta distribuzione dei guadagni, di un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, della priorità della persona sul profitto, della democraticità interna ed esterna, dell'autogestione compartecipata, la cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni sociali, economiche, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa sociale. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. ----------

La cooperativa può operare anche con terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del Codice Civile; i lavoratori impegnati nell'attività della cooperativa devono comunque essere in prevalenza soci. ----------

I soci hanno il diritto e il dovere di partecipare, con il criterio dell'avvicendamento e secondo le singole attitudini, alla gestione dell'impresa sociale, con riferimento alle funzioni tecniche, amministrative, organizzative e gestionali.

La cooperativa intende perseguire le proprie finalità mediante la gestione di servizi sociali, socio-sanitari,

educat
Novemb
- ges
caratt
- att
ludic
gesti
bar,
sommi
- a
soste
studi
nell'
- a
terr
inte
La
anch
conv
inol
Le
nel
pro
l'i
La

educativi, di formazione e consulenza, ai sensi della Legge 8 Novembre 1991, n. 381, art. 1, tra i quali: ----------

- gestione di comunità, strutture e centri di accoglienza, a carattere residenziale e semiresidenziale; ----------

- attività di prevenzione, assistenza, educazione, animazione ludico-ricreativa, laboratori occupazionali e produttivi, gestione di soggiorni di vacanza, di strutture recettive, bar, case albergo, anche con la possibilità di somministrazione di cibi e bevande; ----------

- attività formative, informative, di consulenza, di sostegno, di elaborazione culturale, di documentazione, di studio e ricerca, di stesura e gestione di progetti, nell'ambito dei servizi sociali e socio-sanitari; ----------

- attività di formazione, ricerca e sensibilizzazione dei territori, tramite anche azioni di cooperazione nazionale ed internazionale; ----------

La gestione dei servizi di cui sopra potrà essere svolta anche mediante accordi di collaborazione, concessione e convenzione con Enti Pubblici e privati; la Cooperativa potrà inoltre partecipare a pubblici appalti. ----------

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. ----------

La Cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale,

potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, assumere commesse per conto terzi, concedere ed assumere nei limiti di legge affittanze di aziende o rami di aziende, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. -------

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

La cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme

conse

La s

finar

solo

4, c.

Il r

infer

Possc

dicic

contr

gli s

Anche

succe

a) c

forma

strut

b) p

alle

reali

c) c

parte

alle

consentite dalla legge. ----------

La società potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ai sensi dell'art. 2526, comma 4, c.c.. ----------

---------- TITOLO II ----------

---------- SOCI ----------

---------- Articolo 4 ----------

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo di legge. ----------

Possono essere soci coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, non avendo interessi in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. ----------

Anche ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive integrazioni e modificazioni, i soci: ----------

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; ----------

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; ---------

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; ----------

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. ----------

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. ----------

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: ----------

a) soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità; ----------

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 8.11.1991, n. 381. ----------

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. ----------

Possono essere soci lavoratori coloro che esercitino attività attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per loro effettiva capacità di lavoro, attitudini, specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. ---

In deroga a quanto precede possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa

sociale ai sensi della Legge 31 Gennaio 1992, n. 59. ---------

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche od affini a quelle esercitate dalla cooperativa o si trovino in effettiva concorrenza, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione. ----------

Possono inoltre essere ammessi soci sovventori ai sensi della legge 31.01.1992, n. 59. ----------

Nel caso in cui il numero dei soci è di almeno nove, possono essere altresì soci le società Cooperative, le Associazioni e gli Enti senza finalità di lucro che abbiano fra gli scopi sociali quelli mutualistici, assistenziali, formativi, culturali e ricreativi affini alle finalità della Cooperativa.

Ai sensi dell'art. 2527 c.c. i nuovi soci cooperatori possono essere ammessi in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa. ----------

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. ----------

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. ----------

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria

speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a tre anni. ----------

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. ----------

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa. ---------

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 8 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo scadere del suddetto termine. ----------

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 9 del presente statuto: ----------

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; ---------

b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; -----

c) la difficoltà o impossibilità sotto il profilo economico od organizzativo del suo inserimento nell'impresa; ----------

d) l'inosservanza dei doveri di collaborazione con la compagine societaria. ----------

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. ----------

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti. ----------

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. ----------

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione ai sensi dell'art. 2528 c.c.. ----------

---------- Articolo 5 ----------

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiari di obbligarsi alla osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi: ----

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; ----------

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; ----------

- l'entità della quota che si propone di sottoscrivere. ------

- dichiarazione espressa e separata di accettazione della clausola compromissoria contenuta all'art. 33 del presente statuto. ----------

Nel caso di persona giuridica o altro ente questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione. ----------

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. ----------

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta. Non adempiendosi a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di

Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta. ----------

In caso di rigetto della domanda di ammissione si applica quanto previsto dai commi tre e quattro dell'art. 2528 c.c.. -

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. ----------

---------- Articolo 6 ----------

I soci devono sottoscrivere e versare almeno una quota del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). ----------

Ogni socio non può possedere una quota superiore al limite massimo previsto dalla legge. ----------

I soci sono obbligati: ----------

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione. -

Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. ----------

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve

essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal
ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è
libero di trasferire la propria partecipazione e la società
deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i
requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che
nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro
il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal
ricevimento della comunicazione può proporre opposizione a
Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 253
del codice civile. ----------

I soci che non partecipano all'amministrazione, ai sens
dell'art. 2476 comma 2 c.c., hanno diritto di avere dag
amministratori notizie sullo svolgimento degli affari socia
e di consultare, anche tramite professionisti di lo
fiducia, i libri sociali e i documenti relati
all'amministrazione. Il socio non amministratore che inter
procedere alla consultazione dei libri sociali o
documenti relativi all'amministrazione deve farne richie
scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà
data d'inizio della consultazione entro trenta giorni
ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente
richiedente. La richiesta può essere effettuata medi
raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.
consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro d
società, con modalità e durata tali da non arre

pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. ----------

---------- Articolo 7 ----------

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e causa di morte, se il socio è persona fisica. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. ----------

---------- Articolo 8 ----------

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. il recesso è consentito al socio che: ----------

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione; ----------
- non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; ----------
- che cessi in via definitiva il rapporto mutualistico lavorativo con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa. ----------

La procedura viene espletata ai sensi del secondo comma dell'art. 2532 C.C.. ----------

Il recesso, se accettato, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se la domanda è presentata tre mesi

prima della chiusura di esso, oppure con la chiusura dell'esercizio successivo se la domanda è presentata successivamente. L'Organo amministrativo potrà tuttavia, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. ----------

---------- Articolo 9 ----------

Oltre che nei casi previsti dalla legge, *l'Assemblea* può escludere il socio che: ----------

- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; ----------

- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali risultando inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi; ----------

- senza giustificato motivo non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società: in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e

l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente; -

- senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione prenda parte ad altre imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa; ----------

- che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale; ----------

- che incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato; ----------

- che manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o diserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta due assemblee consecutive. ---------

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto mutualistico lavorativo. ----------

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa. ----------

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, l'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. ----------

Agli effetti del diritto di cui all'articolo 11 successivo, lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione, limitatamente al socio, diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di questa, o, se deliberato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo. ----------

Ai soci esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto dell'inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni materiali prodotti. La penale sarà determinata dall'Assemblea dei soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 33 dello statuto sociale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. ----------

---------- Articolo 10 ----------

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. ----

---------- Articolo 11 ----------

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi possedute la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio, e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente

rivalutato. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci esclusi, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio. ----------

---------- Articolo 12 ----------

In caso di morte del socio, se gli eredi non hanno i requisiti per l'ammissione nella società o non vogliono subentrare, maturano il diritto al rimborso delle quote possedute dal defunto nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. ----------

L'accertamento del possesso da parte degli eredi dei requisiti previsti per l'ammissione è sancito con delibera del Consiglio di Amministrazione. ----------

---------- Articolo 13 ----------

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso delle quote possedute per iscritto mediante raccomandata, da spedirsi a pena di decadenza del diritto entro e non oltre la scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 11 (undici) e 12 (dodici). Le quote per le quali non sarà stato richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute,

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale. ----------

---------- TITOLO III ----------

---------- PATRIMONIO E QUOTE ----------

---------- Articolo 14 ----------

Il patrimonio della società è costituito: ----------

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), nonché dagli eventuali conferimenti dei soci sovventori confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; ----------

b) dal fondo di riserva legale; ----------

c) da altre riserve o fondi; ----------

d) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata negli scopi sociali. ----------

---------- Articolo 15 ----------

Le quote sottoscritte dovranno essere versate immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione.

Le quote sono sempre nominative; esse non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e cedute a soci o terzi con effetti verso la società con le modalità di cui al precedente art. 6. ----------

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a 25,00 (venticinque virgola zero zero) Euro ne superiore ai

limiti stabiliti dalle leggi vigenti. ----------

---------- Articolo 16 ----------

Il fondo di riserva legale è costituito dal prelevamento non minore del 30% (trenta per cento) sugli utili di esercizio. --

---------- TITOLO IV ----------

---------- GESTIONE SOCIALE E BILANCIO ----------

---------- Articolo 17 ----------

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. ----------

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. ----------

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364 C.C.. L'Organo Amministrativo dovrà esplicitare nella relazione di cui all'art. 2428 del C.C. le ragioni della dilazione. ----------

---------- Articolo 18 ----------

Il bilancio va compilato, dall'Organo Amministrativo, previo esatto inventario, con criteri di oculata prudenza e va predisposta, nel caso di obbligo di Legge, la relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i

criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del Codice Civile, le condizioni di prevalenza mutualistica. Ai sensi dell'art. 2545 sexies, comma 2, del C.C., nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. ----------

---------- Articolo 19 ----------

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I ristorni possono essere erogati mediante integrazione dei trattamenti retributivi complessivi dei soci, ovvero nelle ulteriori forme previste dall'art. 2545 sexies C.C.. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, della combinazione di diversi criteri, tra i quali: le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno, la qualifica

professionale, il ruolo organizzativo, i compensi erogati, il tempo di permanenza nella società, la tipologia del rapporto di lavoro. ----------

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla destinazione dell'eventuale utile di esercizio con le seguenti modalità: ----------

1. una quota non inferiore al 30% al fondo riserva legale; ---

2. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge stessa; ----------

3. un'eventuale quota a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore ai limiti stabiliti dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; ----------

4. un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge; ----------

5. quanto residua ad altre riserve o fondi o a fini mutualistici. ----------

Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento; alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizione di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n.

904 e successive modifiche ed integrazioni. ----------

---------- TITOLO V ----------

---------- DECISIONI DEI SOCI ----------

---------- Articolo 20 ----------

L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera raccomandata oppure a mezzo fax (purchè confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. ----------

---------- Articolo 21 ----------

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società ad annotati nel libro soci ed in tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso. -------

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. ----------

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo

delega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonchè il Collegio Sindacale, qualora costituito, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. ----------

L'assemblea: ----------

a) approva il bilancio; ----------

b) procede alla nomina gli amministratori; ----------

c) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile; ----------

d) determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita; ----------

e) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; ----------

f) delibera sulle modifiche dello statuto sociale; ----------

g) delibera in merito alla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e l'ammissione di soci sovventori; ---

h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori. ------

Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno. ----------

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta. ----------

---------- Articolo 22 ----------

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. ----------

---------- Articolo 23 ----------

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio appartenente alla stessa categoria, mediante delega

scritta conservata agli atti societari; ciascun socio non può rappresentare per delega più di un socio. ----------

Non possono essere delegati né gli amministratori, né i sindaci, né i dipendenti della società. ----------

---------- Articolo 24 ----------

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante. ----------

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. ----------

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. ----------

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale: ----------

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; ----------
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e

proclamare i risultati della votazione; ----------

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; ----------

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; ----------

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanto sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione. ----------

---------- Articolo 25 ----------

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati, e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei soci intervenuti o rappresentati, su

tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e dall'ultimo comma dell'art. 33 del presente statuto. ----------

---------- TITOLO VI ----------

---------- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ----------

---------- Articolo 26 ----------

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri eletti da tre a nove; il numero sarà determinato dall'assemblea prima di procedere all'elezione. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci. --------

L'elezione deve avvenire con modalità fissata da apposito regolamento approvato dall'assemblea. ----------

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente; possono nominare, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere esterno al Consiglio. ----------

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. ----------

Essi sono dispensati dal prestare cauzione. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza. ----------

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato

forfettariamente, delle spese sostenute per conto del

società nell'esercizio delle loro mansioni. ----------

---------- Articolo 27 ----------

Il Consiglio può delegare, determinandola nel

deliberazione, comunque nel rispetto dei limiti previsti d

primo comma dell'art. 2544 c.c., parte delle propr

attribuzioni ad uno degli amministratori oppure ad

Comitato Esecutivo composto dal Presidente, d

Vice-Presidente e da un Consigliere. Non possono comunq

essere delegati dagli amministratori, oltre le mater

previste dall'articolo 2381 c.c., i poteri in materia

ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e

decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci

---------- Articolo 28 ----------

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuo

della sede sociale purchè in Italia, dal Presidente tutte

volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppu

quando ne sia stata fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione viene fatta con lettera da spedire alme

cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e d

collegio sindacale o al revisore se nominati o, in caso

urgenza, con telegramma, fax o messaggio di posta elettronic

da spedire almeno tre giorni prima. ----------

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni d

consiglio di amministrazione, anche in difetto di formal

convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore se nominati. -------

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente, o in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Dal verbale devono risultare la data della adunanza, la regolare costituzione della riunione, l'identità degli intervenuti, il risultato delle votazioni con l'indicazione dei favorevoli, astenuti, e/o dissenzienti e, su richiesta degli amministratori le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. ----------

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi; a parità di voti la proposta si intende non approvata. ----------

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; ----------

b) che sia consentito al presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; ----------

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. ----------

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477 c.c.. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione. ----------

---------- Articolo 29 ----------

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società esclusi gli atti che la legge o lo statuto riserva alla decisione dei soci. ----------

Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art. 2544 del Codice Civile, potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente. ----------

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio

di Amministrazione: ----------

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; ---

b) redigere il bilancio; ----------

c) compilare i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; ----------

d) deliberare procure, sia generali sia speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione; ----------

e) deliberare sulla partecipazione della società ad altri organismi consortili e associativi; ----------

f) deliberare circa il recesso dei soci; ----------

g) deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative alle attività indicate nell'articolo 3 e che comunque, rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelle che, per disposizione della legge o dello statuto, siano riservate all'assemblea. ----------

---------- Articolo 30 ----------

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può perciò, nei limiti e per l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione, compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può tuttavia con la sola sua firma riscuotere a nome della società da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato le somme che a questa

competono per qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza, nonché emettere mandati di pagamento. ----------

In casi di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al VicePresidente, qualora sia stato nominato o, in assenza di questi, ad un consigliere designato dal Consiglio. ----------

---------- TITOLO VII ----------

---------- ORGANO DI CONTROLLO ----------

---------- Articolo 31 ----------

Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477 secondo e terzo comma i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti. ----------

In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 2397 e seguenti del Codice Civile. -

Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2403 bis del Codice Civile e, in particolare, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto ed accertare la regolare tenuta della

contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. ----------

I sindaci devono anche: ----------

a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative; ------

b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;

c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione; ----------

d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori. ----------

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociale e su determinati affari. ----------

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge. ----------

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. ----------

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori

contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile. ----------

---------- TITOLO VIII ----------

---------- REQUISITI MUTUALISTICI ----------

---------- Articolo 32 ----------

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.C.P.S. n. 1577/1947 e dell'art. 2514 C.C. la cooperativa opera nel rispetto dei seguenti requisiti: ----------

a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; ----------

b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; ---

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita sociale; ----------

d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. ----------

---------- TITOLO IX ----------

---------- CLAUSOLA COMPROMISSORIA ----------

---------- Articolo 33 ----------

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci o dal revisore ovvero nei loro confronti saranno devolute al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società su istanza della parte più diligente. ----------

Non possono essere oggetto della presente clausola compromissoria le controversie per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. ----------

L'organo arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. ----------

L'Organo Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. -

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate in assemblea dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso. ----------

Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di

esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale. ----------

---------- TITOLO X ----------

---------- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ----------

---------- Articolo 34 ----------

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, col limite massimo di tre, scegliendoli preferibilmente tra i soci e ne determinerà i poteri. ----------

---------- TITOLO XI ----------

---------- DISPOSIZIONI GENERALI ----------

---------- Articolo 35 ----------

Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia. ----------

Per meglio disciplinare il funzionamento interno il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea. ----------

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545

octies C.C.. ----------

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci. ----------

F.to: Giovanni Turra ----------

ENRICO MELE Notaio L.S. ----------

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE in allegato

CHE SI RILASCIA alla COOPERATIVA

VICENZA, 14 May 2005

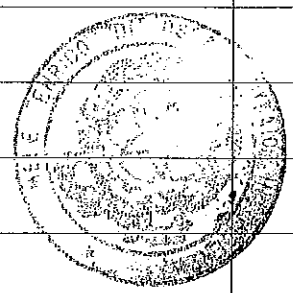

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
VICENZA

N. PRA/14096/2005/CVI0234 VICENZA,14/04/2005

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI VICENZA
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
TANGRAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 02627400241
DEL REGISTRO IMPRESE DI VICENZA

ISCRITTA NELLA SEZIONE ORDINARIA
NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 262087

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)

DT.ATTO: 10/12/2004

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

S2	RIQ 02	NUOVA FORMA GIURIDICA
S2	RIQ 13	ORGANI SOCIALI E CARICHE
S2	RIQ 14	NUOVI POTERI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRES. ORGANI IN CARICA
S2	RIQ 18	NUOVO OGGETTO SOCIALE
S2	RIQ 20	ALTRE MODIFICHE STATUTARIE-ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO
S2	RIQ 23	RIPARTIZIONE UTILI E PERDITE SOCI
S2	RIQ 24	STRUMENTI FINANZIARI
S2	RIQ 27	ASSEMBLEA: MODALITA' DI CONVOCAZIONE ED INTERVENTO
S2	RIQ 28	CAUSE DI RECESSO, LIMITAZ., ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZ.
S2	RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 04/01/2005 PERVENUTA IL: 04/01/2005 DATA PROTOCOLLO: 14/04/2005

ESATTI PER DIRITTI **45,00** CASSA AUTOMATICA
TOTALE EURO **45,00**
*** Pagamento effettuato in Euro ***

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: MLENRC50R09F839V-MELE ENRICO-VIALE ROMA N

FIRMA DELL'ADDETTO:
CATERINA CALCAGNO

Data e ora di protocollo: 14/04/2005 08:30:51
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 14/04/2005 08:30:52

VIRIPRA

0000140962005